



CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
FONDO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE – I, III, IV MODULO
ANNO 2023
(articolo 40 comma 3-sexies del Decreto Legislativo n. 165 del 2001)
redatta **secondo lo schema di cui** alla Circolare n. 25 del **16 Luglio 2012** del Ministero
dell'Economia e delle Finanze — Dipartimento della **Ragioneria** Generale dello Stato

PREMESSA

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 16 novembre 2022 stabilisce, all'articolo 8 comma 7, che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e le relative certificazioni degli oneri sono effettuati dall'Organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40 bis – comma 1 – del D. Lgs. 165/2001.

A tal fine, l'ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo definita dalle parti è inviata entro 10 giorni a tale Organo, corredata da apposita Relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte del predetto Organo, la trattativa deve essere ripresa entro 5 giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'Organo di governo dell'Ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.

Il D.Lgs. 165/2001 stabilisce, all'articolo 40 comma 3-bis che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7 comma 5 e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3.

Secondo il comma 3-sexies dello stesso articolo, inoltre, a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis comma 1.

L'articolo 40-bis comma 1 del Decreto Legislativo sopra richiamato stabilisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettive integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti, dal Collegio sindacale, dagli Uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti.



1. MODULO I

LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Lo stanziamento del Fondo risorse decentrate per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale per l'anno 2023, di cui all'art. 79 del CCNL del 16.11.2022, è stato previsto nell'importo pari ad €.656.887,00 con deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 21.12.2022, di approvazione del Preventivo economico per l'esercizio 2023, e contabilizzato alla voce B6 "Personale", a valere sul conto 321006 del preventivo anno 2023.

Il **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro** sottoscritto in data 16.11.2022 dispone all'articolo 79 che il **Fondo risorse decentrate**, costituito annualmente dagli Enti, comprende due tipologie di risorse, individuate dai commi 1-1 bis e 2-3, riconducibili rispettivamente alle **risorse stabili** ed alle **risorse variabili**.

Il comma 7 stabilisce che il sopra richiamato art. 79 disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023, con disapplicazione delle clausole di cui all'art. 67 del CCNL 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel medesimo art. 79.

1.1 - SEZIONE I

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

Ai sensi dell'art. 79 del CCNL sottoscritto il 16.11.2022, la parte stabile del Fondo risorse decentrate è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

comma 1:

- a. risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
- b. un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;
- c. risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- d. di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

comma 1-bis:

A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale (01.04.2023) nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.



Riferimento CCNL	Descrizione	Importo
Art. 79 comma 1 lett. a) CCNL 16.11.2022	Risorse di cui all'art. 67 – comma 1 – CCNL 21.05.2018 Importo unico consolidato come certificato dal Collegio dei revisori dei conti per l'anno 2017 (Verbale 84 del 03.04.2014 CCIAA Arezzo; Verbale 1 del 26.01.2017 e Verbale 9 del 5.11.2018 CCIAA Siena) €. 432.168,47 <i>meno</i> Risorse destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato delle posizioni organizzative (art. 15 – comma 5 – del CCNL 21.05.2018) come risultanti dalle Relazioni tecnico finanziarie anno 2017 della Camera di Commercio di Arezzo e della Camera di Commercio di Siena €.138.170,08	€ 293.998,39
Art. 79 comma 1 lett. a) CCNL 16.11.2022	Adeguamenti certificati dal Collegio dei revisori dei conti con verbale n. 4 del 22.07.2019: <ul style="list-style-type: none">- incremento risorse stabili 0,20% monte salari 2001 CCIAA Arezzo – art. 32 comma 7 del CCNL 22.01.2004 - €. 2.173,88- differenziale incremento posizione iniziale di categoria e posizione economica ricoperta dai dipendenti CCIAA Arezzo CCNL 22.01.2004 (dichiarazione congiunta n. 1) e CCNL 09.05.2006 (dichiarazione congiunta n. 4) - €. 3.562,86	€ 5.736,74
Art. 79 comma 1 lett. a) CCNL 16.11.2022	Art. 67 – comma 2 – lett. a) CCNL 21.05.2018 importo, su base annua, pari a €. 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015 <i>Importo non soggetto al limite di spesa ex art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017 (dichiarazione congiunta n. 5 CCNL 21.05.2018)</i>	€ 8.403,20
Art. 79 comma 1 lett. a) CCNL 16.11.2022	Art. 67 – comma 2 – lett. b) CCNL 21.05.2018 Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali <i>Importo non soggetto al limite di spesa ex art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017 (dichiarazione congiunta n. 5 CCNL 21.05.2018)</i>	€ 7.798,91
Art. 79 comma 1 lett. a) CCNL 16.11.2022	Art. 67 – comma 2 – lett. c) CCNL 21.05.2018 Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio entro il 31.12.2022, compresa la quota di 13 [^] mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successive alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione di anno	€ 25.736,20
Art. 79 comma 1 lett. b) CCNL 16.11.2022	Importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31.12.2018 <i>CFL ARAN 173: ai fini del calcolo si tiene conto del personale in servizio e non si tiene conto delle percentuali di part time</i> <i>Importo non soggetto al limite di spesa ex art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017 (art. 79 comma 6 CCNL 16.11.2022)</i> <i>In base alla tabella T1 del conto annuale anno 2019 al 31.12.2018 erano in servizio 87 dipendenti + 2 dipendenti cessati</i>	€ 7.520,50



	<i>il 31.12.2018 per un totale di 89 dipendenti destinatari del presente CCNL</i>	
Art. 79 comma 1 lett. c) CCNL 16.11.2022	Risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	=====
Art. 79 comma 1 lett. d) CCNL 16.11.2022	Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime degli stipendi tabellari riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data <i>CFL ARAN 174: ai fini del calcolo si tiene conto delle unità di personale in servizio all'1.1.2021 e non si tiene conto delle percentuali di part time; sono inclusi i dipendenti in dotazione organica comandati presso altri enti (comandati out); sono esclusi i dipendenti in organico di altri enti (comandati in); sono inclusi i dipendenti in aspettativa e congedo non retribuito o parzialmente retribuito.</i> <i>Importo non soggetto al limite di spesa ex art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017 (art. 79 comma 6 CCNL 16.11.2022)</i> <i>In base alla tabella T1 del conto annuale 2020 al 31.12.2020 erano in servizio 75 dipendenti (al netto di 3 dirigenti) +1 dipendente assunto 1.1.2021 per un totale di 76 dipendenti</i>	€ 10.650,51
Art. 79 comma 1 bis CCNL 16.11.2022	Risorse già a carico del bilancio corrispondenti alle differenze stipendiali tra B3/B1 e tra D3/D1. Tali risorse sono utilizzate a copertura dell'onere, interamente a carico del fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3. (A decorrere dal 01.04.2023) <i>CFL ARAN 175: il calcolo viene effettuato sulle unità di personale in servizio al 01.04.2023, tenendo conto della percentuale di part time</i> <i>Importo non soggetto al limite di spesa ex art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017 (art. 79 comma 6 CCNL 16.11.2022)</i>	€ 8.164,84
	TOTALE RISORSE STABILI	€ 368.009,29



**1.2 SEZIONE II
RISORSE VARIABILI**

L'art. 79 – comma 2 – del CCNL 16.11.2022 prevede che gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

- a. risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 21.05.2018;
- b. un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- c. risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;
- d. delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

Riferimento CCNL	Descrizione	Importo
Art. 79 comma 2 lett. a) CCNL 16.11.2022	<p>Risorse di cui all'art. 67 – comma 3 – lett. a) del CCNL 21.05.2018</p> <p>Introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997 con particolare riferimento, tra l'altro, alle seguenti iniziative:</p> <p>a) contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi</p> <p>b) contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.</p> <p>La Giunta Camerale, con deliberazioni n. 6 del 31/01/2020 e n. 77 adottata nella riunione del 25.07.2022, ha stabilito che il 30% degli introiti da sponsorizzazioni al netto di IVA è destinato alla retribuzione accessoria: il 5% per il personale dirigente - se ricompresi tra gli emolumenti di cui all'art. 24 comma 3 del D. Lgs. 165/2001 - ed il 25% per il personale non dirigente. Inoltre il 30% dei ricavi da servizi non rientranti tra quelli pubblici essenziali è destinato alla retribuzione accessoria, nella misura del 2,5% per i dirigenti - se ricompresi tra gli emolumenti di cui all'art. 24 comma 3 del D. Lgs. 165/2001 - e del 27,5% per il personale non dirigente. Se le suddette risorse non sono utilizzabili per il finanziamento della retribuzione accessoria dei dirigenti in base all'art. 57 - comma 2 - lett. b) del CCNL 17.12.2020, sono destinate al finanziamento della retribuzione accessoria del personale non dirigente.</p> <p>Per omogeneità e continuità con il processo di costituzione dei</p>	€ 70.553,46



	<p>Fondi viene preso a base di calcolo il bilancio d'esercizio della Camera di Commercio di Arezzo-Siena al 31.12.2021, ultimo bilancio approvato dall'Ente alla data del 01.01.2023, anno di riferimento del Fondo.</p> <p>Nell'anno 2021 le diverse voci di provento per servizi non essenziali, come dettagliatamente individuate con le richiamate deliberazioni n. 6/2020 e n. 77/2022 non ricomprendono emolumenti ex art. 24 - comma 3 - D. Lgs 165/2001 e sono pertanto destinate al Fondo del personale in misura del 30%. Inoltre, come specificato dalla nota MISE n 388298 del 12/11/2018, gli importi sono inseriti al netto degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, valorizzati nella misura prudenziale del 23,9% Ne deriva che l'importo lordo dei servizi non classificabili come pubblici essenziali ammonta ad €. 291.385,79. La quota al netto dei contributi ammonta ad € 235.178,20. Il 30% da attribuire ad incremento del Fondo è pari ad € 70.553,46</p>	
Art. 79 comma 2 lett. a) CCNL 16.11.2022	<p>Risorse di cui all'art. 67 – comma 3 – lett. d) del CCNL 21.05.2018</p> <p>Una tantum corrispondente alla frazione di RIA del personale cessato dal servizio nel corso del 2022, calcolato in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione (si computano anche le frazioni di mese superiori a 15 giorni), oltre ai ratei di tredicesima mensilità; l'importo confluisce nel fondo l'anno successivo alla cessazione dal servizio</p>	0
Art. 79 comma 2 lett. b) CCNL 16.11.2022	<p>Importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, relative al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa</p> <p>Monte salari anno 1997: lire 1.867.779.586 = pari ad € 964.627,66= per la sede di Arezzo lire 2.024.730.102 = pari ad € 1.045.685,83 = per la sede di Siena</p>	€ 24.124,23
Art. 79 comma 2 lett. c) CCNL 16.11.2022	<p>Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016.</p> <p>La selezione degli obiettivi del Piano della Performance 2023, è stata effettuata tra quelli più significativi e innovativi, come riportati nell'Allegato 1, nel quale sono dettagliate le modalità di quantificazione delle presenti risorse, individuando analiticamente il numero di "giornate uomo" di impegno aggiuntivo previsto per ogni singolo obiettivo e calcolando la relativa remunerazione sulla base del costo medio giornaliero</p>	€ 140.000,00



	maggiorato del 15% dei dipendenti che per il 2023 parteciperanno alla realizzazione dei suddetti progetti.	
Art. 79 comma 2 lett. d) CCNL 16.11.2022	Somme residue dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01.04.1999 straordinario storicizzato AR= € 62.095,00 straordinario storicizzato SI = €. 19.036,60 importo lavoro straordinario liquidato nel 2022 (da bilancio d'esercizio) = €. 23.734,50	€ 57.397,10
Art. 79 comma 3 CCNL 16.11.2022	<p>In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6 (retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative), di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, <i>non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017</i>. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6.</p> <p>Il monte salari 2018 è calcolato sulla base del conto annuale 2019, relativo al 2018, della CCIAA di Arezzo, della CCIAA di Siena e della CCIAA di Arezzo-Siena (monte salari: tabella 12 e tabella 13 conto annuale 2018, relativamente al personale non dirigente + tabella 14 per retribuzioni personale a tempo determinato non dirigente; tutti gli emolumenti sono al netto degli arretrati).</p> <p>Per modalità di calcolo monte salari vds. Parere ARAN 499-15A1 richiamato dal MEF, risultanze servizi ispettivi MEF 2012, dichiarazione congiunta 1 CCNL 11.4.2008, dichiarazione congiunta 14 CCNL 14.9.2000 Fondo risorse decentrate 2021 euro 623.681(82%) Fondo P.O. 2021 euro 138.170 (18%) (fonte dati: bilancio d'esercizio)</p>	€ 4.897,32
Art. 79 comma 1 lett. b) CCNL 16.11.2022 Art. 79 comma 5 CCNL 16.11.2022	Importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31.12.2018; poiché l'incremento decorre retroattivamente dal 01.01.2021 le risorse di competenza degli <u>anni 2021 e 2022</u> sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel fondo del 2023 (art. 79 – comma 5 – del CCNL 16.11.2022) <i>Importo non soggetto al limite di spesa ex art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017 (art. 79 comma 6 CCNL 16.11.2022)</i>	€ 15.041,00
Art. 79 comma 3 CCNL 16.11.2022 Art. 79 comma 5	Incremento delle risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6 (retribuzione di posizione e di risultato delle	€ 4.897,32



CCNL 16.11.2022	<p>posizioni organizzative), di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018.</p> <p>Tali risorse, finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, <i>non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017.</i></p> <p>Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6.</p> <p>Il monte salari 2018 è calcolato sulla base del conto annuale 2019, relativo al 2018, della CCIAA di Arezzo, della CCIAA di Siena e della CCIAA di Arezzo-Siena (monte salari: tabella 12 e tabella 13 conto annuale 2018, relativamente al personale non dirigente + tabella 14 per retribuzioni personale a tempo determinato non dirigente; tutti gli emolumenti sono al netto degli arretrati).</p> <p>Per modalità di calcolo monte salari vds. Parere ARAN 499-15A1 richiamato dal MEF, risultanze servizi ispettivi MEF 2012, dichiarazione congiunta 1 CCNL 11.4.2008, dichiarazione congiunta 14 CCNL 14.9.2000</p> <p>Fondo risorse decentrate 2021 euro 623.681(82%) Fondo P.O. 2021 euro 138.170 (18%) (fonte dati: bilancio d'esercizio)</p> <p>L'incremento relativo <u>all'anno 2022</u> è computato, quale risorsa variabile una tantum, nel Fondo relativo al 2023 (art. 79 – comma 5 – del CCNL 16.11.2022).</p>	
	TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 316.910,43

L'art. 79 – comma 4 – del CCNL 16.11.2022 prevede che gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa del personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 (risorse variabili) non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente.

Al riguardo si precisa quanto segue:

Vincoli di bilancio

- Lo stanziamento per il Fondo risorse decentrate per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale per l'anno 2023 è stato previsto nell'importo pari ad €.656.887,00 con deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 21.12.2022, di approvazione del Preventivo economico per l'esercizio 2023, e contabilizzato alla voce B6 "Personale", a valere sul conto 321006 del preventivo anno 2023.
- Le ulteriori risorse variabili ed una tantum, di competenza degli anni 2021 e 2022 (art. 79 – comma 5 – CCNL 16.11.2022) pari a complessivi €. 19.938,32 sono reperibili nell'ambito dei Fondi rischi e spese future, a valere sul conto 261003 "Fondo rinnovo CCNL".

Spesa del personale

- L'art. 1 – comma 450 – della Legge 30.12.2018, n. 145, ha introdotto all'art. 3 del D. Lgs. 25.11.2016, n. 219, il comma 9 bis:
9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, le camere di commercio non oggetto di accorpamento, ovvero che abbiano concluso il processo di accorpamento, possono procedere all'assunzione di nuovo



personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

La Camera di Commercio di Arezzo – Siena effettua assunzioni nel rispetto di quanto previsto dalla suddetta normativa, come dettagliatamente esposto nel Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025 (cosiddetto P.I.A.O) – Sezione Fabbisogno del Personale, approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 4 del 30.01.2023.

Si rileva, inoltre, che il D.M. 18.02.2018 aveva definito in 104 unità la dotazione organica della Camera di Commercio di Arezzo – Siena; nel sopra richiamato P.I.A.O. è stata confermata una spesa corrispondente ad un contingente numerico (dotazione) di 91 unità.

- L'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 ha stabilito che dall'01/01/2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. La successiva Sezione IV della presente relazione verifica ed accerta, esponendo il dettaglio dei dati di riferimento, il rispetto della suddetta normativa.

Insussistenza di condizioni di dissesto

- La nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 229612 dell'11.06.2018 individua per le camere di commercio alcuni indicatori che consentono di qualificare le condizioni di squilibrio strutturale e il conseguente dissesto finanziario. Il Ministero ritiene che l'indicatore più idoneo per misurare una eventuale situazione di squilibrio strutturale è quello esposto al punto 1. dell'Allegato A) alla nota di cui trattasi, dato al numeratore dalla differenza tra proventi correnti (diminuiti della maggiorazione diritto annuale e dei contributi per finalità promozionali e oneri (costo del personale + Funzionamento + Ammortamenti e accantonamenti – Accantonamenti al fondo rischi e oneri) e, al denominatore, i proventi come sopra definiti.

Il Ministero precisa *che si trovano in una situazione di squilibrio strutturale le camere di commercio che stimano un valore negativo dell'indicatore, evidenziando cioè un saldo negativo in valore assoluto tra proventi e oneri, come sopra definiti.* L'indicatore complessivo si configura come un rapporto e viene quindi espresso in termini percentuali.

Il valore dell'indicatore è +15,17% (Fonte dati: Bilancio d'esercizio anno 2022).

- La condizione di dissesto finanziario si presenta ogni qualvolta la camera di commercio si trova in una situazione tale da non poter adempiere alle proprie obbligazioni finanziarie certe, liquide ed esigibili. Il Ministero ritiene che l'indicatore più idoneo a misurare lo stato di dissesto finanziario è quello esposto al punto 2. dell'Allegato A) alla nota ministeriale, che rapporta la liquidità (numeratore) con il saldo dato dalla differenza tra proventi ed oneri, calcolati come nel precedente indicatore (denominatore) ottenendo un numero in valore assoluto che esprime la difficoltà finanziaria generata dallo squilibrio strutturale. L'indicatore consente di stimare l'orizzonte temporale espresso in anni/mesi entro il quale è presumibile che la liquidità possa esaurirsi. Il Ministero ritiene che *le camere di commercio che registrano un rapporto inferiore a 3 si trovano in una situazione di potenziale dissesto finanziario, in quanto disporrebbero di una liquidità destinata a esaurirsi entro un triennio.*

Il valore dell'indicatore è 11,65 (Fonte dati: Bilancio d'esercizio 2022).

Fondo per le risorse decentrate	Anno 2023
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (risorse stabili)	€ 368.009,29
Risorse variabili	€ 316.910,43
Totale	€ 684.919,72



1.3- SEZIONE IV DECURTAZIONI DEL FONDO

Sulla materia si sono succedute varie disposizioni che hanno determinato nel tempo il contenimento e la riduzione del Fondo: art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, art. 1 comma 1 lett. A) del DPR n. 122/2013, art. 1 comma 456 L. n.147/2013, art. 1 comma 236 L. n. 208/2015.

Infine, l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 ha stabilito che dall'01/01/2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. La stessa norma ha abrogato le precedenti disposizioni.

Il limite da rispettare, come ribadisce anche la circolare n. 16 del 15 giugno 2019 della Ragioneria generale dello Stato avente ad oggetto la rilevazione del conto annuale 2019, *“a seguito di diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti, va rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente)”*. Pertanto si riportano di seguito i dati della Tabella 15 del conto annuale anno 2016 rispettivamente delle due ex Camere di Commercio di Arezzo e di Siena:

Costituzione fondi anno 2016*			
	Arezzo	Siena	Totale
Dirigenti	164.244,00	155.311,00	319.555,00
Dipendenti	360.171,00	429.524,00	789.695,00
	524.415,00	584.835,00	1.109.250,00

* dati conto annuale 2016

Il CCNL del 21.05.2018 nel prendere atto del vigente limite di legge, fa tuttavia salvi con la dichiarazione congiunta n. 5 gli incrementi del Fondo disposti dall'art. 67 comma 2 lett. a) e b), corrispondenti rispettivamente ad €. 8.403,20 e ad €. 7.798,91 come dettagliatamente esposto nella Sezione I della presente relazione. Non rientrano nel limite neppure gli adeguamenti che si sono resi necessari per un'omogenea applicazione dello stesso contratto nella CCIAA esito dell'accorpamento, pari ad €. 5.736,74, sempre esposti nella Sezione I.

Anche il successivo CCNL del 16.11.2022 (art. 79 – comma 6) ribadisce che la quantificazione del Fondo risorse decentrate e delle risorse destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (incarichi di elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 – comma 2 – del D. Lgs. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d) e a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

Per rispettare le disponibilità di bilancio stabilite dall'Ente, al netto delle risorse collocate all'esterno del fondo (€ 684.919,72, di cui € 655.887,00 stanziata nel preventivo aggiornato 2023) è necessario operare una riduzione di € 9.094,72 a valere sulle risorse variabili, tenuto conto che le ulteriori risorse variabili riferite ad una tantum, di competenza degli anni 2021 e 2022 (art. 79 – comma 5 – CCNL 16.11.2022) pari a complessivi €. 19.938,32 sono reperibili nell'ambito dei Fondi rischi e spese future, a valere sul conto 261003 “Fondo rinnovo CCNL” (€ 655.887,00 + € 19.938,00 = € 675.825,00).



Anno 2023		
a)	Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione III.1.1	€ 368.009,29
b)	Totale risorse variabili sottoposto a certificazione determinato dal totale della sezione III.1.2 ridotto per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III.1.3 € 316.910,43 -€ 9.094,72 € 307.815,71	€ 307.815,71
c)	Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 675.825,00

Ne deriva pertanto che l'importo del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente sottoposto alla certificazione ammonta ad € 675.825,00.

Per quanto riguarda il vincolo dell'art. 23 – comma 2 – del D. Lgs. 75/2017 si precisa quanto di seguito indicato:

Fondo del personale non dirigente anno 2023

Importo del Fondo sottoposto a certificazione anno 2023	675.825,00
Importi derivanti dalla contrattazione nazionale non soggetti al limite di spesa 2016	
CCNL 21.05.2018 art. 67 comma 2 lettera a) Importo su base annua pari a €. 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015 (a valere dall'anno 2019)	8.403,20
CCNL 21.05.2018 art. 67 comma 2 lettera b) Incrementi PEO stabiliti dal CCNL rispetto alle posizioni iniziali di ciascuna categoria	7.798,91
CCNL 16.11.2022 art.79 comma 1 lett. b) Importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31.12.2018	7.520,50
CCNL 16.11.2022 art.79 comma 1 lett. d) Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime degli stipendi tabellari riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	10.650,51



CCNL 16.11.2022 art.79 comma 1 bis Risorse già a carico del bilancio corrispondenti alle differenze stipendiali tra B3/B1 e tra D3/D1.	8.164,84
CCNL 16.11.2022 art. 79 comma 3 In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6 (retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative), di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018.	4.897,32
CCNL 16.11.2022 art. 79 comma 1 lett. b) e comma 5 Importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31.12.2018; poiché l'incremento decorre retroattivamente dal 01.01.2021 le risorse di competenza degli anni 2021 e 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel fondo del 2023 (art. 79 – comma 5 – del CCNL 16.11.2022)	15.041,00
CCNL 16.11.2022 art. 79 comma 3 e comma 5 Incremento delle risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6 (retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative), di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. L'incremento relativo all'anno 2022 è computato, quale risorsa variabile una tantum, nel Fondo relativo al 2023 (art. 79 – comma 5 – del CCNL 16.11.2022).	4.897,32
Importo del fondo dei dipendenti sottoposto al vincolo del 2016	608.451,40

Fondo dei dirigenti anno 2023

Personale qualifica dirigenziale – Importo del Fondo sottoposto a certificazione anno 2023	€ 272.252,65
Miglioramenti economici CCNL 17.12.2020 – art. 56 comma 1 <i>-Importo non soggetto al limite di spesa ex art, 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017</i>	€ 7.103,04
Importo del fondo dei dirigenti sottoposto al vincolo del 2016	€ 265.149,61



Fondo delle Elevate Qualificazioni anno 2023

Risorse destinate al finanziamento delle Elevate Qualificazioni (deliberazioni C.C. n. 14/2021 e n. 8/2022)	€ 164.170,00
Art. 79 comma 3 CCNL 16.11.2022 In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6 (retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative), di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Il monte salari 2018 è calcolato sulla base del conto annuale 2019, relativo al 2018, della CCIAA di Arezzo, della CCIAA di Siena e della CCIAA di Arezzo-Siena Fondo PO anno 2018 € 138.170 <i>Risorse non soggette al vincolo ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCNL 16.11.2022</i>	€ 1.075,02
Importo del fondo delle Elevate Qualificazioni sottoposto al vincolo del 2016	€ 163.094,98

RISPETTO DEL LIMITE ART. 23 COMMA 2 D. LGS. 75/2017

Fondi del personale dirigente, non dirigente e titolare di Posizione Organizzativa anno 2016 - limite di spesa anno 2023		€1.109.250,00
Importo del Fondo sottoposto a certificazione anno 2023 del personale non dirigente al netto delle risorse escluse dal vincolo del 2016 dovute ai miglioramenti economici CCNL 21.05.2018 e CCNL 16.11.2022	€ 608.451,40	
Importo del Fondo sottoposto a certificazione anno 2023 del personale dirigente al netto delle risorse escluse dal vincolo del 2016 dovute ai miglioramenti economici CCNL 17.12.2020	€ 265.149,61	€1.035.914,69
Risorse destinate al finanziamento delle Posizioni Organizzative al netto delle risorse escluse dal vincolo del 2016 dovute ai miglioramenti economici CCNL 16.11.2022	€ 163.094,98	
Risorse ancora disponibili rispetto al vincolo del limite di spesa anno 2016		€ 72.554,01



La recente giurisprudenza contabile afferma che, ai fini del rispetto delle disposizioni dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017, l'espressione "ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale" ricomprende nel proprio ambito applicativo anche il fondo per il lavoro straordinario, pur se costituito sulla base di una disciplina specifica che, di fatto, ne impedisce l'incremento.

A tale proposito, ad ulteriore verifica del rispetto dei limiti di spesa per il trattamento accessorio anno 2023, si precisa quanto segue:

Fondo per lavoro straordinario CCIAA Arezzo anno 2016	€ 24.000,00
Fondo per lavoro straordinario CCIAA Siena anno 2016	€ 18.398,00
Totale anno 2016	€ 42.398,00
Fondo per lavoro straordinario CCIAA Arezzo – Siena anno 2023	€ 40.000,00

4- SEZIONE V
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Anno 2023		
a)	Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 368.009,29
b)	Totale risorse variabili	€ 307.815,71
c)	Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 675.825,00

1.5- SEZIONE VI

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, determinate annualmente dall'Ente, sono destinate al trattamento accessorio del personale, ai sensi dell'art. 68 del CCNL 21/05/2018.

In particolare, le risorse stabili, aventi carattere di fissità e continuità, sono destinate al finanziamento in via prioritaria degli istituti che hanno carattere di stabilità, di certezza e continuità, derivanti anche da impegni preventivamente assunti dalle precedenti contrattazioni decentrate e che di seguito vengono riportati:

1. progressioni economiche nella categoria;
2. indennità di comparto di cui all'art. 33 CCNL 22/01/2004.



Dalle risorse stabili pari ad € € 368.009,29 sono stati decurtati i seguenti valori:

UTILIZZO RISORSE STABILI:	€ 368.009,29
1) Fondo per la corresponsione degli incrementi retributivi connessi alla progressione economica all'interno della categoria: le progressioni economiche orizzontali già attribuite negli anni precedenti e che impattano sul fondo per il periodo 01.01.2023-31.03.2023 € 39.123,11	
2) Fondo per la corresponsione degli incrementi retributivi connessi al differenziale stipendiale derivante dalle progressioni economiche dei precedenti CCNL e che impattano sul fondo per il periodo 01.04.2023-31.12.2023 € 133.954,96	
3) Fondo per la corresponsione dell'indennità di comparto di cui all'art. 33 CCNL 22/01/2004 € 37.003,86	
TOTALE DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO	€ 210.081,93
RISORSE STABILI DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE	€ 157.927,36

1.6- SEZIONE VII

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Tra le risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, non soggette al rispetto del vincolo dell'art. 23 comma 2 della D.Lgs. n.75/2017, vi sono in primo luogo quelle derivanti da incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in ragione del cosiddetto "conto terzi" esplicitato nella circolare RGS n. 16/2012, incarichi da intendersi come commissionati e remunerati dall'esterno dell'Amministrazione (v. anche circolare RGS n. 12/2011).

Le risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, nell'anno 2023, sono le seguenti:

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo:	Anno 2023
Le risorse relative ai concorsi a premio (vds. determinazione del Segretario Generale della CCIAA di Arezzo-Siena n. 12 del 9/03/2020): al personale che partecipa a tal operazioni compete il 30% dei proventi derivanti da tale attività, comprensivo degli oneri riflessi dovuti dal l'Ente. Tali risorse saranno verificate a consuntivo.	€ 1.000,00
Totale	€ 1.000,00



Conseguentemente:

Anno 2023	
Totale Fondo 2023 sottoposto a certificazione (al netto delle riduzioni)	€ 675.825,00
Totale Risorse 2023 temporaneamente allocate all'esterno del fondo	€ 1.000,00
Totale Fondo 2023 sottoposto a certificazione (al netto delle riduzioni e comprensivo delle risorse 2023 temporaneamente allocate all'esterno del fondo)	€ 676.825,00

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Marco Randellini)